

Nota n. 14362 del 10.12.2018

Oggetto: Quesito in merito all'applicabilità della procedura di cui all'art. 2 e segg. del DM 50/2018 in caso di fusione per incorporazione tra una cooperativa sociale ed una società a responsabilità limitata - Riscontro

Si riscontra con la presente la nota pervenuta in data 28 novembre 2018, acquisita al prot. n. 13904 in pari data, con cui codesta società chiedeva di sapere se una operazione di fusione per incorporazione fra una società cooperativa sociale ed una società a responsabilità limitata interamente posseduta sia soggetta al regime autorizzatorio previsto dall'art. 12 del d. lgs. 112 del 2017.

In particolare, la società rileva che, essendo il soggetto incorporante una società cooperativa sociale, *"(come tale assoggettata alle previsioni della legge 381/91 e della disciplina specifica delle società cooperative), si ritiene che vengano preservati e mantenuti tutti gli obiettivi e le finalità che la procedura ex art. 12 del D. Lgs. 112/2017 si propone di tutelare e garantito l'interesse pubblico"*. La stessa richiama, ai fini della valutazione della questione, una precedente nota a firma di questo ufficio (prot. n. 13543 del 21.11.2018) riguardante due cooperative sociali, per la cui operazione di fusione la scrivente ha ritenuto non sussistere per le ragioni espresse nella citata nota, i presupposti per l'applicazione della procedura autorizzativa di cui all'articolo 12 del d.lgs. 112/2017 e s.m.i.

In proposito, deve evidenziarsi come il caso sopra citato non sia sovrapponibile a quello in esame, che vede coinvolte una cooperativa sociale (incorporante) e una s.r.l. priva della qualifica di impresa sociale (incorporanda).

La società incorporante, in quanto cooperativa sociale, è una impresa sociale ex lege, dunque soggetta alle disposizioni del d. lgs. 112 del 2017 nel rispetto della normativa specifica delle cooperative (legge speciale come tale prevalente) e nei limiti della compatibilità con la stessa; come già ampiamente motivato nella nota richiamata, fra queste disposizioni l'art. 2545-quaterecies c.c. prevede l'assoggettamento di tali enti alle autorizzazioni, alla vigilanza e al controllo sulla gestione stabiliti dalle leggi speciali in materia di cooperazione, attribuiti da queste ultime ad una diversa autorità amministrativa.

La società incorporanda, dal canto suo, non essendo in possesso della qualifica di impresa sociale, non è di per sé soggetta ad alcun regime autorizzatorio ai sensi del d.lgs. 112/2017 e s.m.i. in quanto non ricorrono le ragioni alla base di esso, ossia l'esigenza di preservare gli originari vincoli in materia di assenza di scopo di lucro, di destinazione del patrimonio (peraltro interamente posseduto dalla cooperativa incorporante) nonché il perseguimento delle attività e finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere.

Deve pertanto ritenersi che a nessuno dei due soggetti interessati dalla fusione per incorporazione oggetto del quesito sia applicabile il generale regime autorizzatorio previsto dall'art.

12 del d. lgs. 112 del 2017, anche se la motivazione circa la non assoggettabilità ad esso, contrariamente a quanto prospettato da codesto ente, non attiene soltanto alla natura dell'ente incorporante ma anche a quella dell'ente incorporando: qualora infatti anche solo uno degli enti coinvolti dovesse al momento dell'operazione risultare in possesso della qualifica di impresa sociale a seguito di acquisizione volontaria della stessa (che implica pertanto la volontà di conformarsi al particolare regime dell'impresa sociale) e non per mero effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 112/2017, non vi sarebbero ragioni per non far sottostare l'operazione in questione all'autorizzazione di legge.

Per contatti e informazioni:
Dr.ssa Giuseppina Marella 0646835029

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Alessandro Lombardi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"